



Ultime notizie dal Miniver: la Rete è un covo di psicocriminali

Avv. Giovanni Battista GALLUS, LL.M., Ph.D - gallus@array.eu

*Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights
Nexa Center for Internet and Society*

Iniziamo dal Dodo



Alla On. Carlucci

ddl "Carlucci"

Art. 2, commi 3-4, ddl C.2195

Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47

Per la tutela del diritto d'autore, dei diritti connessi e dei sistemi ad accesso condizionato si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le relative sanzioni.

<http://goo.gl/IV2WH>

POLITICA

IL CASO

Il ministro Alfano: "Il governo vuole intervenire su You Tube"



GENOVA – Forse non si aspettava la domanda (o non era preparato per la risposta): il ministro della Giustizia Alfano ha comunque detto che il governo è intenzionato a "intervenire su You Tube". "Appena i tecnici del governo Berlusconi troveranno il modo, arriverà una nuova legge per contrastare gli abusi sempre più frequenti su Internet. Come in You Tube ad esempio".

Così Alfano, durante un incontro pubblico del Pdl, ha risposto a un bambino della classe 5 B della scuola elementare Brignole Sale di Albaro. Dimenticando che anche internet è già sottoposto alle leggi dello Stato.

Il bambino lo interrogava sulla possibilità di interventi specifici contro gli eccessi presenti nel web, in particolare sul più famoso sito di condivisione video, Youtube. "Il nome stesso di rete – ha detto il ministro Alfano – rimanda a una maglia difficile da controllare, ma stiamo lavorando sul tema".

Da tempo il governo studia forme di controllo sul web. Ma i progetti di legge presentati hanno incontrato l'opposizione del mondo web. L'ultimo è quello di Gabriella Carlucci.

(20 marzo 2009)

» Tutti gli articoli di politica

Spezzeremo le reni a Youtube!



La Rete è una giungla
senza regole!

Luogo o non luogo?

“Il web rappresenta ormai, a tutti gli effetti, una realtà virtuale, parallela a quella fisica; anche per il web, infatti, devono esistere normative che codifichino comportamenti e che creino degli obblighi che, ove non rispettati, conducano al riconoscimento di una responsabilità certa.

È necessario perciò stabilire un presupposto: la rete internet deve poter essere un luogo – non luogo completamente libero e accessibile a tutti, dove la responsabilità personale deve essere fatta valere al pari della realtà”

Luogo o non luogo?

CAMERA DEI DEPUTATI N. 499
—

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VACCARO
—

Modifiche all'articolo 615-ter del codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti la tutela dei dati personali nella rete *internet*

—
Presentata il 25 marzo 2013
—

Anvedi gli Ammmericani...

“Negli Stati Uniti d’America il fenomeno del «revenge porn» è riconosciuto a livello giuridico e conseguentemente perseguito, in molti Stati.

Le leggi vigenti in Italia non riescono a contrastare adeguatamente il fenomeno dei video privati diffusi per vendetta: per questo serve una normativa adeguata al periodo storico che stiamo vivendo.”



Anvedi gli Ammmericani...

“ART. 1.

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

ART. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti). – « È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **SANDRA SAVINO**

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti

Presentata il 27 settembre 2016

Horror vacui

“Deriva da quanto precede, all’evidenza, un palese **vuoto normativo**. Vuoto, aggravato dal fatto che, in rete, scritti tali da configurare la commissione di reati possono essere pubblicati tanto su normali siti internet quanto sui cosiddetti «blog»; spazi web, questi ultimi, per i quali, a differenza dei primi, non è prevista la registrazione presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Pisa e per i quali, quindi, risalire ai responsabili è ancora più difficile e, praticamente, possibile solo attraverso **indagini – che soltanto la polizia postale può effettuare – volte a scoprire l’indirizzo IP (Internet Protocol) del computer da cui il blog viene gestito**”

Perchè non ci abbiamo pensato prima...

“Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al primo comma **si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso**, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, **nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog**, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».”



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti *on-line*

Favorisca i documenti!



La soluzione è semplice

ddl “Carlucci”

Art. 2 ddl C.2195

1. È vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti, ivi comprese le banche di dati, in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, o in qualsiasi altra forma, ovvero agevolare l'immissione dei medesimi.

2. Coloro che, anche in concorso con altri soggetti operanti fuori del territorio nazionale, ovvero con ignoti, rendano possibili i comportamenti vietati ai sensi del comma 1 sono considerati responsabili, sul piano civile, penale e amministrativo, unitamente a coloro che hanno effettuato l'immissione in forma anonima.

<http://goo.gl/IV2WH>

Tracciare sempre, tracciare tutti

Art. 1.

1. Allo scopo di riconoscere piena tutela dell'identità personale nelle piattaforme di reti sociali, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi finalizzati al **conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell'intervento da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante internet.**



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BATTISTA, ORELLANA e PANIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2016

Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

“Contrastare l’anonimato”

Art. 3. (Comunicazione al tribunale e obblighi dell’amministratore del sito)

1. Al fine di **accrescere la trasparenza e di contrastare l’anonimato**, all’atto dell’apertura di una piattaforma informatica destinata alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, non soggetta agli obblighi di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di cui all’articolo 1, comma 3-bis, lettera a), della legge 7 marzo 2001, n. 62, l’amministratore della piattaforma medesima deve, entro quindici giorni dalla diffusione online, darne apposita comunicazione, tramite **posta elettronica certificata**, al tribunale territorialmente competente, trasmettendo il nome e l’URL (Uniform resource locator) della piattaforma elettronica e le seguenti informazioni personali: ...



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **GAMBARO, MAZZONI, DIVINA, GIRO, CORSINI, ANITORI, LIUZZI, NACCARATO, LANIECE, FUCSIA, BENCINI, ALBERTINI, AMORUSO, BARANI, BIGNAMI, BONFRISCO, CAPACCHIONE, COMAROLI, COMPAGNONE, CONSIGLIO, Mario MAURO, MILO, PANIZZA, PUPPATO, RAZZI, SCAVONE e SERAFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2017

Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione *online*, garantire la trasparenza sul *web* e incentivare l’alfabetizzazione mediatica

Proteggiamo i nostri figli!



False dichiarazioni

“1. I genitori di un minore o gli esercenti la potestà genitoriale, il quale abbia registrato mediante falsa dichiarazione di maggiore età i propri dati personali su un sito web, possono inoltrare, anche singolarmente e qualora non sia possibile l'autonoma rimozione o il blocco dei dati, una richiesta per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.”

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3633

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MINARDO, PASTORELLI, SCOPELLITI

Disposizioni per la diffusione di un codice di comportamento
etico e per la sicurezza nell'utilizzo della rete *internet*

Presentata il 24 febbraio 2016

Anzi no, forse è tutta colpa loro...

“Art. 5.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono tenuti a prestare servizio sociale in favore della collettività scolastica, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni scolastiche, nel periodo in cui prestano servizio sociale.”



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori

Proteggiamo il
buon costume!



Altra soluzione geniale

“3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti della rete internet i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine pubblico.”

Internet is NOT for porn

“Art. 8.

(Divieto di attività a mezzo internet)

1. È vietato istituire siti nella rete internet i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente: [...]

c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico ...”



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete *internet* a tutela dei minori


“And, finally, here are some completely gratuitous pictures of penises to annoy the censors and to hopefully spark some sort of controversy”



La sintesi perfetta: il Ddl “Gambaro”


“Bisogna avviare un simile percorso anche in Italia attingendo agli strumenti che già ci sono: le leggi contro le informazioni false, illegali e lesive della dignità personale, ri-pensandole per il web. Ciò consentirebbe ai colossi della rete l’uso di selettori software per rimuovere i contenuti falsi, pedopornografici o violenti. Il tutto **ridiscutendo i tabù dell’anonimato**, della **trasparenza** e della proprietà dei media online, del **diritto di replica**, di **rettifica**, del **diritto all’oblio**, della **protezione della privacy** e della **rimozione dal web dei contenuti lesivi.**”

La situazione
politica in Italia
è grave ma non
è seria
Ennio Flaiano



Domande?





Unless stated otherwise,
all texts are distributed
under a Creative Commons
Attribution – non
commercial – sharealike
3.0 Unported license

Grazie

Avv. Giovanni Battista Gallus

gallus@array.eu  [@gbgallus](https://twitter.com/gbgallus)